

M. Dijana Mihalj – Katarina Dunatov
LA CURIA RELIGIOSA E IL GOVERNO DI UN ISTITUTO O DI
UNA CONGREGAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
AL GOVERNO DELLA COMUNITA' MONASTICA BENEDETTINA
*Redovnička kurija i upravljanje ustanovom ili društvom sa posebnim
osvrtom na upravljanje monaškom benediktinskom zajednicom*

UDK: 2-788-051-055.1:2-7
2-735:005.95]27-788
(2-788+27-732.2)005.95/.96:321.015
27-789.2:2-523.6(2-732.2+2-788-051-055.2)
347.511:005.411]279.127:24-26
159.9.072.42

153

Izvorni znanstveni rad
Original scientific paper
Primito: 5/2023

ASTRATTO

Il Codice di diritto canonico non usa il termine curia religiosa, se ne può parlare per analogia, ma anche qui in modo molto limitato in relazione alla Curia diocesana e Romana. Gli autori partono dal concetto di curia religiosa, che viene sviluppato all'interno degli Istituti religiosi attraverso il suo triplice aspetto: operativo, coeso e missionario.

La curia religiosa, forma un insieme di servizi, organi e istituzioni che aiutano il Superiore religioso nel governo, è strutturata in funzione al tipo e all'estensione dell'Istituto religioso nonché della sua missione nella Chiesa. Oltre agli Istituti previsti dal diritto universale, il diritto proprio dell'Istituto lascia ampio spazio a introdurre una varietà di organi e servizi ausiliari e consultivi a disposizione del Superiore religioso, senza mai metterne in discussione il ruolo determinante nel governare.

Tuttavia, il vero spirito di servizio nell'esercizio della potestà di governo, richiamato soprattutto dai documenti ecclesiali conciliari e postconciliari, non può prescindere dal ruolo che questi organi hanno nella formazione delle decisioni finali nel governo dell'Istituto. Le comunità monastiche autonome (sui iuris) sono un buon esempio per vedere la portata, ma anche i limiti, della potestà di governo di un Superiore religioso. La descrizione del governo della comunità femminile monastica benedettina, che gli autori

riportano, serve proprio a mostrare il triplice ruolo della curia religiosa, anche in questa struttura basilare di un monastero e della sua abbadessa, equiparata per diritto al Superiore maggiore di una qualsiasi congregazione molto più diffusa e con maggior numero di membri, per quanto strutturata.

Parole chiave: *curia, potestà, governare, superiore, consiglio, abbadessa*

INTRODUZIONE¹

154

Lo stato di coloro che, professando pubblicamente i consigli evangelici, sono vincolati da voti o altri vincoli sacri, non appartiene all'ordinamento gerarchico della Chiesa, ma alla sua vita e santità. Pertanto, né il Superiore religioso né la Curia che si forma intorno a lui come aiuto nella guida dell'Istituto possono essere visti in una dimensione puramente tecnica. Nell'articolo gli autori propongono una definizione della Curia religiosa, analogamente derivata dalla definizione della Curia diocesana e quella Romana nel Codice di Diritto canonico e nella normativa particolare sull'organizzazione della Curia romana. Oltre al compito operativo del religioso, che ne rappresenta la dimensione prettamente tecnica e giuridica, il contributo ne evidenzia il compito coeso e missionario. Il primo si riferisce al ruolo della Curia nel rafforzare l'unità e costruire la comunione tra i membri. Il secondo, strettamente correlato al primo - perché la comunione è di per sé una missione - vede nella Curia religiosa un mezzo efficace per realizzare il fine e la missione degli Istituti religiosi nella Chiesa, siano essi di natura contemplativa o apostolica.

Infine, viene presentata un'analisi del governo della comunità femminile benedettina, nella quale il ruolo centrale è occupato dall'ufficio dell'Abbadessa. È interessante perché è un Istituto di Diritto proprio, che nella piccolissima struttura può avere anche solo cinque membri, ma è giuridicamente uguale e in tutti i suddetti uffici amministrativi si identifica con gli Istituti di struttura molto complessa che possono estendersi su un'area territoriale molto ampia.

¹ L'argomento di questo articolo è stato presentato al XV. Simposio internazionale dei giuristi ecclesiastici a Vodice (Croazia), che si è tenuto dal 14 al 15 ottobre 2022. Lavoro sarà pubblicato anche in lingua croata negli Atti del Simposio.

Il carisma degli Ordini e delle comunità religiose e la ricchezza dello Spirito che li animava si riflettevano anche nelle modalità di gestione. Il senso profondo della Tradizione tramandata dai grandi Ordini sta nel suo dinamismo. Pertanto, essa è un invito a trovare nella ricchezza delle forme e delle esperienze le migliori ispirazioni per la vita religiosa oggi, non adottando schemi burocratici statici, ma traducendo in pratica la *ratio* che sta dietro ogni norma giuridica.

1. IL TERMINE CURIA RELIGIOSA

Nell'antica Roma, la *curia*² indicava un'unità all'interno della più antica divisione politica, religiosa e poi militare della popolazione, in seguito anche la sede del Senato romano. In epoca feudale, con questo termine si indicava la corte dei signori feudali e anche del re stesso, dove esistevano i tribunali per i vassalli; in senso esteso, ogni altro tribunale, e successivamente anche la sede dell'amministrazione imperiale.³

L'attuale Codice di Diritto canonico⁴ parla sia della Curia diocesana che quella Romana⁵, ma non menziona la Curia religiosa, della quale si può parlare solo in senso analogico. Se pren-

² Secondo alcune fonti il termine deriverebbe dal latino *co-viria*: associazione di persone. Cfr. "Curia", *Dizionario di Storia* (2010), Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, in: <https://www.treccani.it/enciclopedia/curia/> (accesso 29 giugno 2023).

³ Cfr. "Kurija", Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje (Enciclopedia croata, edizione online). Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021, in: <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34726> (accesso 29 giugno 2023) Cfr. Gianfranco Ghirlanda, *Chiesa universale e Chiesa particolare* (Cann. 330-572), Pontificia Università Gregoriana, Pontificio Istituto Biblico, Roma, 2023., 281. L'attività peculiare della curia era la conoscenza del diritto, da qui il detto "Iura novit Curia" "intesa come autorità per l'interpretazione e l'applicazione dei regolamenti. Cfr. Paolo Gherri, *Diritto amministrativo canonico*, Milano, 2021., 37., nota n. 15.

⁴ Cfr. Codex iuris canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. II. promulgatus (25 gennaio 1983), in: AAS, 75 (1983) II, 1-317. Questo contributo utilizza il testo latino-italiano: J. I. Arrieta, (cur.), *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, Coletti a San Pietro, Roma, 2018. (in seguito: Il Codice).

⁵ I canoni dedicati alla Curia diocesana 469-474 sono nel Secondo libro del Codice, e quelli alla Curia Romana i cann. 360-361 si riferiscono alla legislazione particolare sulla Curia romana. Dopo la promulgazione del nuovo Codice, più precisamente dal 1° marzo 1989, è entrata in vigore la Costituzione Apostolica sull'organizzazione della Curia Romana di Giovanni Paolo II *Pastor Bonus*, e dal 5 giugno 2022 è entrata in vigore la Costituzione Apostolica di Papa Francesco dal 19 marzo 2022. Cfr. Papa Francesco, Costituzione apostolica *Preaedicte evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, in: <https://www>.

diamo gli elementi che definiscono la Curia diocesana e quella Romana, potremmo definire la Curia religiosa in modo seguente: *La Curia religiosa è un insieme di servizi, organi e istituzioni che aiutano il superiore (religioso) nello svolgimento del suo ufficio di governo dell'Istituto, svolgendo così il proprio ruolo nel rafforzare l'unità e costruire nello spirito evangelico l'unità dei membri dell'Istituto per giungere alla perfezione nell'amore e nel servizio del Regno di Dio secondo il carisma del fondatore.*

Sono tre i ruoli della Curia religiosa che possiamo dedurre da questa definizione

1. Il ruolo operativo: insieme di servizi, organi e istituzioni che sono di aiuto a chi governa l'Istituto
2. Il ruolo coeso: la curia come l'aiuto al Superiore religioso nel suo compito di rafforzare e costruire l'unità tra i membri.
3. Il ruolo missionario: la finalità del governare che si struttura nella curia è al servizio dell'intento ultimo di ogni comunità religiosa, ossia la crescita dei membri nella santità per diffondere e costruire il Regno di Dio secondo il carisma del fondatore, o più precisamente: tendere alla perfezione della propria santità per promuovere la santità della Chiesa e la sua missione nel mondo.

2. IL RUOLO OPERATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA CURIA RELIGIOSA

Il nucleo di ciò che costituisce una Curia religiosa in senso operativo si trova nella Parte Terza del Libro Secondo del Codice, Parte I sugli Istituti di vita consacrata, II Capitolo, II Titolo sugli Istituti di vita religiosa. Si tratta dei cann. 617-630 sui Superiori e sul loro Consiglio. Quanto generalmente previsto in questi canoni per le Curie religiose, si applica in modo corrispondente al governo delle Società di vita apostolica, sia di diritto pontificio che diocesano.⁶

La Curia religiosa è al servizio dei Superiori maggiori, che secondo il Codice sono coloro che governano l'intero Istituto o una parte di esso (la regione, la provincia, ecc.) o la casa *sui iuris*.⁷ Stiamo parlando di persone fisiche alle quali è stato assegnato un

[vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html) (accesso 28 giugno 2023).

⁶ Cfr. can. 734.

⁷ Cfr. can. 620.

incarico ecclesiale con una finalità spirituale.⁸ Secondo il modo in cui esercitano la potestà, i Superiori religiosi possono essere propri o vicari, e ordinari o straordinari.⁹ Ciascun Superiore ha il suo Consiglio del quale si avvale nell'adempimento del suo ufficio.¹⁰

Oltre al Consiglio, il Codice, prevede anche l'ufficio del Visitatore e dell'Economo, sia al livello più alto di amministrazione, quello dell'intero Istituto, o ad un livello inferiore, mentre, all'interno della Curia religiosa, inevitabilmente rientra anche l'ufficio del Segretario, che svolge le stesse funzioni che il Codice prevede per il cancelliere/notaio della Curia diocesana e che vengono disciplinate dal Diritto proprio dell'Istituto. A questi servizi regolari si aggiungono gli organi che vengono convocati periodicamente e possono avere un'influenza di varia intensità sull'esercizio dell'autorità da parte dello stesso Superiore.

Gli incarichi, gli Organismi e gli Organi della Curia religiosa non possono certo essere del tutto identificabili con quelli della Curia diocesana per il semplice motivo che i compiti svolti dalla Curia religiosa si attengono all'autorità del Superiore, la quale è limitata esclusivamente *ad intra* degli Istituti stessi e per il fatto che le dimensioni degli Istituti possono variare notevolmente.¹¹ Ad esempio, alcuni Istituti di Vita consacrata o Società di vita apostolica in un solo ambito territorialmente delimitato (Chiesa particolare o Stato) possono avere più province o altre forme organizzative rette da un Superiore e dalla sua Curia formata secondo il Diritto proprio di ciascun Istituto. Negli altri Istituti, magari, una sola Provincia copre la stessa area.

Quindi da qualche parte l'intero Istituto o l'intera società può avere le stesse dimensioni di una sola Provincia di un altro

⁸ Cfr. can. 145.

⁹ Jure Brkan, *Ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života (Istituzioni di vita consacrata e Società di vita apostolica)*, Šibenik, 2007, 147.

¹⁰ Cfr. can. 627.

¹¹ Cfr. Paolo Gherri, *Diritto amministrativo canonico*, 81. L'Autore distingue gli uffici, gli enti e le istituzioni (ital. incarichi, Organismi e Organi) per evidenziare la differenza tra forme unipersonali, cioè uffici che nella Chiesa sono affidati a persone fisiche, e pluripersonali gli organismi che non esercitano un'influenza determinante nei processi decisionali delle autorità, salvo quando espressamente previsto dalla legge, e quegli organismi, unipersonali o pluripersonali, che concorrono in vario modo alla formazione di decisioni *ad extra* istituzionalmente rilevanti. Cfr. Paolo Gherri, *Diritto amministrativo canonico*, 35-36. In questo scritto, parlando della struttura della Curia religiosa, si opta proprio per tale distinzione, perché oltre a quanto previsto dal Codice, il Diritto proprio dell'Istituto può prevedere infatti diverse modalità per coadiuvare il Superiore religioso nel governare.

Istituto. Tutto ciò, ovviamente, si ripercuote sulle strutture di governo degli Istituti. Per essere funzionale deve corrispondere al carisma di ciascun Istituto, il quale incarna l'adempimento dei voti religiosi. Alcuni Istituti religiosi, ad esempio, nella loro missione conterranno maggiormente sui carismi personali dei loro membri e li promuoveranno, mentre in altri i tratti del carisma personale saranno relegati in un secondo piano, tutto ciò si rifletterà direttamente sull'adempimento stesso dei voti di obbedienza e di povertà.

2.1. *Il Moderatore supremo, i Superiori delle Province, i loro vicari e i Consigli*

Il Moderatore supremo, i Superiori delle Province e loro delegati sono Superiori maggiori. Il Moderatore supremo ha l'autorità sull'intero Istituto, sulle Province, le case e i membri, e i Superiori delle Province solo su quella parte. Entrambi svolgono il loro servizio amministrare ed esercitare l'autorità sui singoli membri e sulla comunità, in nome proprio o per conto di altri¹², secondo le disposizioni del Diritto universale e proprio¹³. Coloro che sono a capo di case religiose non sono chiamati Superiori maggiori, ma locali e ad essi non si applicano queste disposizioni del Codice, ma quelle del Diritto proprio.

I Superiori maggiori, secondo le disposizioni del can. 627, hanno un proprio Consiglio, formato secondo il Diritto proprio di ciascun Istituto e del cui aiuto si avvalgono i Superiori nell'esercizio del governo. È previsto l'obbligo del Consiglio a tutti i livelli "e obbliga i Superiori ad avvalersi del suo aiuto"¹⁴. Fuori dai casi stabiliti dal Diritto universale, il Diritto proprio di ogni singolo Istituto religioso determina quando per il valido agire si richiede il consenso del Superiore e quando si richiede il parere del Consiglio (*consilio*) a norma del can. 127.¹⁵

L'autorità religiosa negli Istituti religiosi è di natura personale e non collegiale. L'unico caso di atto collegiale, previsto dal Codice nell'esercizio dell'autorità del Superiore religioso, è quello dal can. 699 § 1 (la dimissione dalla comunità religiosa) dove

¹² Cfr. Domingo Andrés, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico*, Istitutum iuridicum Claretianum, Roma, 2014., 138.

¹³ Cfr. can. 617.

¹⁴ Brkan, *Ustanove posvećenog života*, 153.

¹⁵ Cfr. can. 627 § 2.

il Superiore agisce con il suo Consiglio (*superior cum suo consilio*). In questo caso si procede secondo quanto previsto per gli atti assembleari, e il Superiore è membro del Consiglio come tutti gli altri ed è obbligato a compiere quanto votato anche se non è d'accordo con l'esito.¹⁶

Il Superiore religioso riceve la sua autorità da Dio attraverso il servizio della Chiesa, ma il Diritto esige che essa sia esercitata con spirito di servizio e che i Superiori chiedano volentieri il consiglio ai membri e incoraggino la collaborazione.¹⁷ In tal senso, i Consigli dei Superiori religiosi sono solo un aiuto nell'adempimento dei loro doveri e nell'esercizio dell'autorità, che resta personale, anche quando il Diritto universale o proprio per la validità di certi atti del Superiore richiede il consenso del Consiglio.¹⁸

La scelta del Moderatore supremo dell'Istituto avviene per elezione canonica¹⁹, le condizioni del diritto di voto attivo e passivo, le modalità elettorali, ecc., sono determinate dal Diritto proprio. Gli altri Superiori maggiori sono nominati secondo le disposizioni proprie dell'Istituto, ma in modo che, se eletti, debbano ricevere la conferma del Superiore competente e, se nominati, la nomina sia preceduta da opportuna consultazione.²⁰ Il Codice stabilisce quindi una cornice che viene poi ampliata dalle disposizioni del Diritto proprio dell'istituzione in modo tale che la stessa nomina dei Superiori e dei loro Consigli rifletta lo spirito e il carisma dell'Istituto stesso. Così, ad esempio, alcuni Istituti ricorrono alla nomina dei Superiori maggiori diversi dal Moderatore supremo, il quale è poi obbligato a consultare opportunamente i membri dell'Istituto e gli organi a ciò designati, ma non è obbligato ad ascoltare il loro consiglio. Altri, invece, saranno di natura più democratica e ricorreranno all'elezione dei Superiori maggiori, prevedendo del Diritto proprio lo svolgimento delle

¹⁶ Cfr. Andrés, *Le forme di vita consacrata*, 683; Brkan, *Ustanove posvećenog života*, 153. Il diritto proprio dell'Istituto può prevedere altri casi in cui il Superiore agisce come membro del Consiglio, cioè collegialmente. Di solito si tratta di materia più grave. Cfr. Andrés, *Le forme di vita consacrata*, 191.

¹⁷ Cfr. can. 618.

¹⁸ Cfr. Andrés, *Le forme di vita consacrata*, 188. I casi in cui il Codice ordina al Superiore religioso di chiedere il consenso del Consiglio sono previsti, ad esempio, nel caso di trasferimento di un membro in altro Istituto (cfr. can. 684 § 1), in caso di escaustrazione (cfr. can. 686 § 1), di uscita dall'Istituto da parte di un membro di voti temporanei (cfr. can. 688 § 2) e altri.

¹⁹ Cfr. cann. 164-179.

²⁰ Cfr. can. 625 § 3.

elezioni, il numero dei membri del corpo elettorale, le condizioni per il diritto di voto attivo e passivo, ecc.

Gli obblighi dei Superiori a tutti i livelli riguardano: promuovere la conoscenza e l'osservanza degli scritti ecclesiali che riguardano i membri²¹, la permanenza nella casa religiosa²², riconoscere la necessaria libertà dei membri nei confronti del sacramento della confessione e della guida della coscienza e dell'aiuto dei confessori idonei.²³

2.2. *Superiori visitatori*

Il nuovo Codice ritiene obbligatorie le visite canoniche e l'ufficio dei Visitatori (cfr. 628 § 1.). Si tratta dei Superiori, ai quali il Diritto proprio o il decreto di nomina attribuisce poteri esecutivi che rendono giuridicamente valida ed efficace di fatto la loro visita canonica alle persone e alle strutture sottoposte alla loro autorità.²⁴ Lo scopo delle visite canoniche è rafforzare la disciplina, prevenire e correggere i comportamenti contrari alle regole dell'Istituto, rivedere i progetti comuni, ecc.²⁵ Lo stesso diritto richiede che i membri collaborino con il visitatore al quale sono tenuti a rispondere "secondo verità nella carità", e nessuno "è lecito distogliere in alcun modo i religiosi di un tale obbligo, né impedire altrimenti lo scopo della visita"²⁶. La situazione è alquanto diversa con gli inviati speciali del Superiore competente (generale o provinciale), i visitatori che svolgono la missione della visita per il decreto e in nome del legittimo Superiore.²⁷

²¹ Cfr. can. 592 §1.

²² Cfr. can. 629.

²³ Cfr. can. 630 §§ 1-2. Secondo le disposizioni del Diritto universale, la responsabilità specifica del Moderatore supremo comprende, ad esempio: la presentazione di una relazione annuale alla Santa Sede sullo stato e sulla vita dell'Istituto (can. 592 § 1); soppressione di una casa religiosa canonicamente costituita (cfr. can. 616 § 1); l'erezione, il trasferimento e la soppressione della casa di noviziato (cfr. can. 647 § 1); il processo in prima istanza di una controversia tra due regioni/province, il processo in seconda istanza di una controversia in lite condotta davanti al Superiore provinciale (can. 1438) e altri.

²⁴ Cfr. Gherri, *Diritto amministrativo canonico*, 86.

²⁵ Andrés, *Le forme di vita consacrata*, 193.

²⁶ Can. 628 § 3.

²⁷ Ad esempio, i visitatori generali dei Francescani OFM. Cfr. Brkan, *Ustanove posvećenog života*, 152.

2.3. *Economi*

Il can. 636 § 2 prescrive che ogni Istituto religioso, sia al più alto livello di governo che al livello di regioni/province o di altre parti governate dai Superiori maggiori, abbia un economo diverso dal Superiore maggiore e che sia nominato secondo le disposizioni del Diritto proprio. È suo dovere gestire il patrimonio dell'Istituto sotto l'autorità del Superiore, al quale è obbligato presentare il resoconto della gestione. Al livello delle comunità locali e delle case religiose, la nomina di un Economo diverso dal Superiore non è obbligatoria, ma non è nemmeno del tutto facoltativa. Il Codice dice: "se possibile" sia nominato. Separare l'ufficio dell'Economo, che è preposto alla regolare gestione dei beni temporali, da quello del Superiore, che è responsabile sia dei membri che dei beni dell'Istituto, è spesso impedito dal fatto che in una casa religiosa, con un numero minore di membri, è difficile individuare una persona adatta per questo servizio e con delle competenze nella gestione quotidiana dell'acquisto, del mantenimento, e della contabilità. Pertanto, il più delle volte nelle case con un numero inferiore di membri questo ruolo viene assunto dal Superiore locale.

Alcuni dei compiti dell'economo derivano dal II Libro, il II Capitolo e l'Articolo III sull'amministrazione dei beni temporali negli Istituti religiosi²⁸, altri dalle varie norme sparse nel Libro V del Codice vigente²⁹.

²⁸ Così, da questo gruppo delle norme proviene che ogni economo: agisce sotto la direzione del rispettivo Superiore (cfr. can. 636 §1) a cui deve presentare il rendiconto a norma del Diritto proprio (cfr. can. 636 §2); può compiere gli atti che eccedono i limiti e i modi dell'amministrazione ordinaria, dopo aver ottenuto le autorizzazioni dei Superiori competenti a norma del Diritto proprio (cfr. can. 638 §1); può porre validamente gli atti dell'amministrazione ordinaria nel limite del suo incarico (cfr. can. 638 §2); per le alienazioni deve osservare le procedure prescritte dal Diritto (cfr. can. 638 §§3-4); non può contrarre debiti senza le autorizzazioni delle Autorità competenti e a determinate condizioni (cfr. can. 639 §5); nelle sue scelte deve rispettare la povertà propria e la missione dell'Istituto (cfr. can. 634 §2, 635§ 2, 640).

²⁹ Dalle norme del Libro V che si applicano all'economo, proviene che egli: amministra i beni temporali in nome della Chiesa, alla cui legislazione rimane soggetto (cfr. can. 1282); deve svolgere i propri compiti con la diligenza del buon padre di famiglia (cfr. can. 1284 §1); dovrà rispondere personalmente dell'azione o del ricorso per il risarcimento dei danni provocati all'Istituto con gli atti illegittimi (cfr. can. 1281 §3); deve giurare fedeltà nell'esercizio del suo incarico, prima di iniziare l'attività (cfr. can. 1283 §1); deve firmare o redigere l'inventario dei beni ricevuti in gestione (cfr. can. 1283 2°); ha il dovere di vigilanza per evitare perdite di beni; è tenuto al rispetto del Diritto canonico e civile, delle volontà dei fon-

Inoltre, sono numerosi i canoni che richiamano la prudenza nella amministrazione dei beni.

Il Codice non dice niente sui requisiti per l'Ufficio dell'economista, sulla durata del suo incarico e sulle qualità personali. Questo è il compito del Diritto proprio. Sono possibili varie scelte. Nelle Costituzioni deve essere prevista la procedura di designazione (nomina o elezione). Di solito, nel caso dell'economista generale, la nomina normalmente spetta al Moderatore supremo sentito il parere o ricevuto il consenso del suo Consiglio. La nomina dell'economista provinciale può essere il compito del Moderatore supremo con il suo Consiglio o del Superiore provinciale con il proprio Consiglio, oppure richiede procedure ulteriori³⁰

Dalle sole norme riguardanti l'incarico dell'economista non si può concludere che esso non può essere non religioso o religioso membro di un altro istituto. La dottrina oggi è quasi unanime dicendo in conclusione che "la designazione di un non professore per l'Ufficio di economista in senso stretto, sia di un IVR sia di una SVA, e ai tre livelli possibili è illegittima in quanto radicalmente contraria non al mero e apparente testo dei cann. 636/741, ma certamente a tutta la portata e significato reali e complessivi che ne derivano, qualora siano applicate correttamente a detti Canoni le norme vincolanti di intelligenza e di comprensione integrali delle Leggi canoniche, dettate dai cann. 17 e 19."³¹

datori, dei donatori e delle direttive dei Superiori; ha il compito di esazione delle rendite e dei prodotti, di liberarsi da mutui e ipoteche, di impiegare le eccedenze monetarie per i fini propri dell'Istituto e della Chiesa, col consenso del Superiore; di mantenere la custodia, nell'archivio dei documenti che comprovano le proprietà dell'Istituto; fare la stesura annuale del preventivo delle entrate e delle uscite, secondo quanto stabilito dal Diritto proprio (cfr. can. 1284 §2, 1° - 9°); si raccomanda vivamente che rediga ogni anno il preventivo delle entrate e uscite secondo il Diritto particolare (cfr. can. 1284 §3); deve fare attenzione che le donazioni a fini di pietà e carità non vadano fuori dei limiti previsti dal can. 1285; deve vigilare sui contratti di lavoro stipulati con il personale di servizio nell'Istituto, rispettando le Leggi civili e sempre in conformità alla dottrina sociale della Chiesa (cfr. can. 1286); deve rendere conto ai benefattori sulla destinazione delle donazioni ricevute, secondo le modalità del Diritto proprio, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente (cfr. can. 1287 §2); non può, senza la licenza del Superiore competente, introdurre o contestare liti in nome dell'Istituto (cfr. can. 1288); nel caso di dimissione arbitraria dall'incarico e tenuto al risarcimento dei danni (cfr. can. 1289).

³⁰ Cfr. Silvia Recchi, *L'economista negli istituti religiosi*, *Quaderni di Diritto ecclesiale* 22 (2009), 132.

³¹ Domingo Andrés Gutiérrez, *Gli economisti degli IVCR/SVA*, *Commentarium pro religiosis*, 85 (2004), 195-241. L'illegittimità della designazione di un non professore per l'Ufficio di economista deriva dalla sostanza del suo compito e di solito

2.4. *I Capitoli, le riunioni simili, gli organi co-decisivi e consultivi*

Il Codice distingue il Capitolo generale dagli altri capitoli dell'Istituto e dalle altre assemblee simili e lascia la possibilità ad altri diversi organi co-decisionali o consultivi la cui l'organizzazione e la modalità di funzionamento sono rimesse alle disposizioni del Diritto proprio. Il Capitolo Generale ha l'autorità suprema dell'Istituto religioso e come suo organo rappresentativo deve essere "un vero segno della sua unità nella carità"³². Il suo compito particolare è quello di proteggere il patrimonio dell'Istituto, promuovere un adeguato rinnovamento ed eleggere il Moderatore supremo dell'Istituto. Le funzioni del Capitolo generale sono "determinate secondo le disposizioni delle persone giuridiche e delle Costituzioni dell'assemblea"³³. Il Capitolo generale regolare viene convocato quando si deve eleggere il Moderatore supremo.

Gli altri capitoli menzionati nel can. 632 sono principalmente i Capitoli provinciali previsti nel Diritto proprio da molti Istituti, supponendo che siano suddivisi in province.³⁴ I Capitoli provinciali sono regolarmente convocati prima della celebrazione del Capitolo generale, ed in via straordinaria possono essere più frequenti per vari motivi.

Infine, il Codice prevede altri organi di co-decisione e consultazione, pur richiedendo un saggio giudizio per la loro convocazione e applicazione.³⁵

Tutta la gestione, per essere operativa, necessita di sedi ben organizzate e dotate di personale ausiliario e di supporti tecnici necessari per una buona gestione degli archivi, dei protocolli e della comunicazione che permetta il collegamento di tutti i livelli dell'Istituto e risponda alle esigenze dei membri.

le Costituzioni prevedono le norme ulteriori che richiedono espressamente che l'economista sia religioso dello stesso Istituto con i voti perpetui, o dopo che abbia vissuto un certo numero di anni con i voti perpetui.

³² Can. 631.

³³ Brkan, *Ustanove posvećenog života*, 159.

³⁴ Brkan, *Ustanove posvećenog života*, 161.

³⁵ Di essi il Codice nel can. 633 § 1 dice: "Gli organismi di partecipazione o di consultazione adempiano fedelmente la funzione loro affidata a norma del Diritto universale e proprio, ed esprimano nel modo loro proprio la sollecitudine e la partecipazione di tutti i membri in vista del bene dell'intero istituto o della comunità".

2.5. Procuratori

Alcune Curie generali hanno anche un rappresentante/procuratore generale. Si tratta di un religioso di comprovata competenza cui è stata conferita l'autorità di rappresentare l'Istituto e promuoverne gli interessi in vari organi, consigli, ecc., e soprattutto presso la Santa Sede, cioè il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, ma anche nelle diverse circostanze in cui l'Istituto ha la necessità di rappresentare i propri interessi dinanzi alle sedi ufficiali, siano esse civili o ecclesiastiche.³⁶ La figura del rappresentante/procuratore non deve essere confusa con quella del legale rappresentante autorizzato ad intraprendere gli affari legali, soprattutto di natura patrimoniale e contrattuale, in nome e per conto dell'Istituto.³⁷

164

3. COMPITO COESIVO DELLA CURIA RELIGIOSA

È chiaro che le persone, gli uffici e gli organi della Curia religiosa sono al servizio del Superiore religioso dell'Istituto, il quale deve sempre rimanere "l'autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che va fatto"³⁸. I documenti della Chiesa, invece, ripetono instancabilmente che questa autorità, ricevuta da Dio, deve essere esercitata con lo spirito di servizio³⁹, in modo tale che si possa intendere che, quando il Superiore comanda e ordina qualcosa, "lo fa solo per obbedienza a Dio"⁴⁰. Come coloro che hanno la potestà di governo al livello della Chiesa universale e delle chiese particolari⁴¹, anche i Superiori sono segno visibile di unità e il principio di conservazione dell'unità, così lo è il Superiore religioso nel governo ordinario degli Istituti religiosi. Il Concilio conferma, e i documenti postconciliari sottolinea-

³⁶ Usp. Gherri, *Diritto amministrativo canonico*, 89.

³⁷ Usp. Gherri, *Diritto amministrativo canonico*, 89.

³⁸ Can. 618.

³⁹ Cfr. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Decretum de accomodata renovatione vitae religiosae Perfectae caritatis*. (18. XI. 1965), n. 14, 3, in: *Acta Apostolicae Sedis*, LVIII (1966) (in seguito: PC).

⁴⁰ CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE, *Il servizio dell'autorità e l'obbedienza*, Città del Vaticano, 2008, n. 12; n. 14 (in seguito: SA).

⁴¹ Cfr. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen gentium* (21. XI. 1964.), n. 18, 2; n. 23, 1, in: *Acta Apostolicae Sedis*, LVII (1965) (in seguito: LG).

no ripetutamente, l'importanza della fraternità e dell'unità tra i membri degli Istituti, riconoscendo in esse la fonte di una grande forza apostolica.⁴²

Ogni Superiore religioso "è chiamato a far rivivere in modo visibile quell'amore con cui Dio ama i suoi figli, evitando qualsiasi atteggiamento che faccia capire che sono loro il 'capo'. (...) Tutto ciò è reso possibile dalla fiducia nella responsabilità dei fratelli, suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, e attraverso il dialogo, tenendo presente che l'adesione deve avvenire in spirito di fede e di amore, per seguire Cristo obbediente e non per altre motivazioni."⁴³

L'aiuto al Superiore nel suo compito di rafforzare l'unità e di costruire la comunità, come compito al quale deve tendere l'attività della Curia religiosa, è particolarmente visibile negli Istituti di Diritto pontificio, le cui attività e i cui membri sono diffusi in tutti i continenti. L'esercizio dell'autorità del Superiore religioso e quindi l'organizzazione della Curia in modo che preveda la partecipazione attiva di tutti i suoi membri, per far sì che la loro voce sia ascoltata e le loro necessità siano sentite così come le necessità delle Chiese locali, che le barriere linguistiche e culturali siano superate, ecc, è una condizione per la sua efficienza.

È chiaro che non sono le stesse né le esigenze né l'organizzazione della Curia di un Istituto missionario o di un Istituto di vita apostolica, o di Istituti contemplativi o delle case autonome.

Inoltre: "I capitoli, i consigli, le commissioni dovrebbero funzionare in modo da costruire la comunità che rappresentano. Qui si evidenzia in modo particolare la cura per i fratelli con i quali si condivide lo stesso carisma, vivendo in comunità secondo le norme e seguendo creativamente l'ispirazione dello Spirito di Dio che distribuisce i carismi, non al singolo per sé stesso, ma per l'edificazione della rispettiva comunità e della Chiesa di Cristo, che è la madre e maestra di tutti, specialmente degli Istituti religiosi".⁴⁴

⁴² Cfr. PC 15, 1; CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE, *La vita fraterna in comunità*, Cita del Vaticano, 1994, n. 59. Nel n. 51 possiamo leggere: "È necessario, inoltre, che il diritto proprio sia il più possibile esatto nello stabilire le rispettive competenze della comunità, dei diversi consigli, dei responsabili settoriali e del superiore. La poca chiarezza in questo settore è fonte di confusione e di conflittualità."

⁴³ SA 14.

⁴⁴ Brkan, *Ustanove posvećenog života*, 163.

Le norme di Diritto universale e proprio sull'elezione dei Superiori e dei loro Consigli e sulle modalità del processo decisionale, determinano il grado maggiore o minore di sinodalità, cioè l'inclusione e la partecipazione attiva di tutti o di una parte dei membri nei processi decisionali particolarmente importanti. La regola che spetta solo al Superiore decidere e ordinare ciò che deve essere fatto non lo priva dal compito di ascoltare, coinvolgere e collegare, avvalendosi dell'ausilio consultivo di varie persone e di organi, fino alla delega di alcuni incarichi del potere esecutivo.

4. IL SERVIZIO MISSIONARIO DELLA CURIA RELIGIOSA

Il servizio missionario è strettamente legato al compito di coesione della Curia religiosa, che, come abbiamo visto, è al servizio dell'unità e della comunione dei membri. Nel preambolo della Costituzione Apostolica di Papa Francesco sul nuovo ordinamento della Curia Romana e sul suo servizio alla Chiesa e al mondo, *Praedicate Evangelium*, si afferma che la riforma della Curia va osservata nella dimensione missionaria della Chiesa e nella sua natura missionaria, e prosegue: "Nella Chiesa, la missione, l'ordine missionario è così connesso con la comunione che si può dire che il suo fine è proprio 'far conoscere a tutti e far vivere davanti a tutti la nuova comunione che è entrata nella storia del mondo con il Figlio di Dio che si è fatto uomo' (Giovanni Paolo II, *Christifideles laici*, 32). Questa vita di comunione dona alla Chiesa un volto sinodale; è una Chiesa di ascolto reciproco dove ognuno ha qualcosa da imparare. Il popolo dei fedeli, la Conferenza episcopale, il Papa, ognuno in ascolto dell'altro e tutti in ascolto dello Spirito Santo, Spirito di verità, per conoscere ciò che lo Spirito dice alle Chiese. (...) Si tratta della missione della Chiesa, di quella fraternità che è per la missione e che è essa stessa missionaria."⁴⁵

Possiamo dire che questo vale perfettamente anche per la Curia religiosa. Lo stato di coloro che si sono consacrati a Dio professando pubblicamente i consigli evangelici mediante i voti

⁴⁵ PAPA FRANCESCO; *Praedicate evangelium*. Costituzione apostolica sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, n. 4, in: https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.pdf (accesso 28 giugno 2023).

o altri vincoli sacri che la Chiesa riconosce e afferma, pur non appartenendo a una struttura gerarchica, appartiene alla vita e alla santità della Chiesa (cfr. can. 207 § 2) in cui la comunione “non è intesa come un sentimento vago, ma come una realtà organica che richiede una forma giuridica e nello stesso tempo è resa spirituale dall’amore”⁴⁶.

Definito dal diritto proprio ogni modo di governo dell’Istituto, in definitiva dev’essere al servizio della crescita in santità dei membri per diffondere/costruire il Regno di Dio secondo il carisma del fondatore, o meglio: promuovere la santità della Chiesa e la sua missione nel mondo lavorando sulla propria santità.

Gli elementi costitutivi della vita religiosa sono la pubblica professione dei voti e la vita comunitaria. Anche il Diritto proprio, fortemente segnato dal carisma del fondatore, determina in modo sfumato lo spirito dell’Istituto, il modo specifico in cui i membri vivono i loro voti e la fraternità. Sebbene il Diritto universale prescriva i diritti e gli obblighi fondamentali derivanti dai voti religiosi, l’accento che un Istituto può porre su ogni singolo voto, può non essere lo stesso di un altro Istituto.

Ciò incide direttamente, anche se non è evidente a prima vista, sull’organizzazione e sul funzionamento della Curia religiosa e viceversa: l’organizzazione della Curia incide in ultima analisi sulla vita di ogni singolo membro. Ad esempio, gli Istituti fortemente centralizzati con delle norme che prevedono una maggiore dipendenza dai Superiori in tutti gli ambiti della vita dell’Istituto possono da un lato soffocare l’iniziativa dei membri, e dall’altro possono essere espressione di una perfetta libertà realizzata attraverso il voto di obbedienza.

La crescita in santità dei membri passa attraverso la realizzazione del carisma della comunità di appartenenza, e il carisma è sempre al servizio della missione di tutta la Chiesa, e la consapevolezza di questa dimensione missionaria deve permeare le attività e lo stile della Curia religiosa. Una Curia il cui stile è l’autoreferenzialità, chiusura nella propria cerchia, soffocamento dell’iniziativa dei propri membri ed esercizio del governo senza spirito di servizio, difficilmente contribuirà adeguatamente alla realizzazione della missione dell’Istituto religioso che rappresenta.

⁴⁶ LG, *Nota explicativa praevia*, n. 2, 3.

In conclusione, quando si parla della vita religiosa, si potrebbe parlare di tanti tipi di Curie di quanti sono gli Istituti religiosi, proprio per il fatto che il Diritto proprio di ogni Istituto, a seconda della sua struttura ed espansione, prevede gli organi, gli uffici e le condizioni per il legittimo esercizio della potestà di governo, al fine di rendere quanto più effettivo possibile, il modo di vivere e trasmettere il proprio spirito e il carisma. Qui è stata presa in visione solo una piccola parte normativa per tutte gli Istituti e, per capire tutta la complessità della questione, è necessario dare un'occhiata ai testi normativi di ciascun Istituto. Quell'Istituto religioso che, con le proprie norme, fa in modo che gli uffici di governo e di direzione, organizzati attraverso l'attività della Curia, creino effettivamente un quadro per il rilancio del carisma ha raggiunto la sua finalità.

5. IL GOVERNO DELLA COMUNITÀ MONASTICA SULL'ESEMPIO DEL MONASTERO BENEDETTINO FEMMINILE

5.1. *Breve cenno storico sulla nascita del monachesimo cristiano*

Prima di delineare gli elementi che costituiscono l'ufficio dell'Abbadessa di una comunità di monache dell'Ordine di San Benedetto è necessario fare un breve cenno storico per quanto riguarda la nascita del monachesimo e in particolare quello benedettino.

Tra la fine del III e l'inizio del IV secolo, una volta finito il tempo dei martiri, nel mondo cristiano nasce spontaneamente un singolare fenomeno religioso, il monachesimo. Con esso ha origine una nuova forma di vita, consacrata interamente alla preghiera e alla penitenza, in luoghi isolati e fuori delle città, per meglio esprimere il desiderio di una vita completamente dedicata alla ricerca di Dio. Alcuni cristiani, soprattutto in Egitto – che può essere definito la patria del monachesimo – si ritirarono dunque nel deserto, elaborando un modello di vita sostanzialmente fondato sull'insegnamento della Sacra Scrittura⁴⁷ per affermare che il Regno di Dio non è di questo mondo. Infatti, essendo finito il

⁴⁷ “Infatti quale pagina o quale parola rivelata, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, non costituisce una forma rettilinearia per la vita dell'uomo.” *Regula Benedicti* 73, 3 (in seguito: *RB*).

tempo della testimonianza della propria fede attraverso il martirio, i monaci intravedevano nuovi pericoli per la fede come la mondanità, la carriera e la ricerca degli onori.

Nel corso del IV secolo si ha un passaggio dall'eremitismo a una pratica di vita comune, ossia il cenobitismo. Tale passaggio è visibile nelle vite di due grandi padri del monachesimo: Sant'Antonio Abate e San Basilio. Quest'ultimo sarà esplicitamente menzionato da San Benedetto nella sua *Regula Monachorum*⁴⁸.

San Benedetto si radica dunque in questa tradizione spirituale dei grandi padri del monachesimo orientale, tra i quali vanno annoverati anche altre grandi figure, come quelle di Pacomio, Evagrio il Pontico, Giovanni Cassiano e Agostino. Di fronte alle loro Regole e ai loro scritti, che trovano in lui una grande risonanza, San Benedetto descrive la sua Regola come una “piccola regola scritta per i principianti”⁴⁹ e “una scuola di servizio del Signore”⁵⁰.

La Regola di S. Benedetto si presenta, di fatto, come un riassunto della Sacra Scrittura e dell'insieme della tradizione monastica a lui antecedente.

5.2. *L'ufficio dell'Abbadessa benedettina*

5.2.1. *Nome dell'ufficio e dei titolari*

La figura e l'ufficio dell'Abbadessa, come quello dell'Abate, trova il suo fondamento nella *Regula* di San Benedetto⁵¹ e sono delineati in due capitoli: il capitolo 2: “Come deve essere l'Abate”, e il capitolo 64: “L'elezione dell'Abate”.

Sia i monasteri maschili che quelli femminili dello stesso Ordine sono di diritto pontificio, e perciò nel governo è osservato sia il diritto universale che il diritto proprio (che definisce la struttura della comunità cenobitico-benedettina), e cioè: la *Regula Benedicti*⁵² come primaria norma di vita per entrambi, il Codice

⁴⁸ “E, infine, le Conferenze, le Istituzioni, le Vite dei Padri, come pure la stessa Regola del nostro santo padre Basilio; non sono forse preziosi aiuti e stimoli alla virtù per i monaci bene impegnati e obbedienti?”. *RB* 73, 6.

⁴⁹ *RB* 73, 8.

⁵⁰ *RB*, *Prolog.* 45.

⁵¹ *RB*, *Prolog.*, 45

⁵² La Regola di San Benedetto si presenta, infatti, come una sintesi della Sacra Scrittura e di tutta la tradizione monastica che l'ha preceduta.

di diritto canonico, le *Dichiarazioni* delle Federazioni⁵³ per i monasteri femminili federati e le *Costituzioni* per i monasteri maschili o femminili congregati.

La lettura del canone 620 enuncia che “sono Superiori maggiori quelli che governano l’intero istituto, o una sua provincia”. Come scrive il De Paolis, “fa parte della categoria dei superiori maggiori anche il Superiore di una casa sui iuris, abbia o no un altro Superiore maggiore a norma del can. 615. (...) Di fatto tali case hanno un’ampia autonomia. (...) Tali superiori pertanto sono paragonabili o al *supremus moderator*, nel caso che non vi sia nessun altro superiore maggiore, o al superiore provinciale, in caso contrario”⁵⁴.

Dalla lettura si evince dunque che l’Abbadessa⁵⁵ è una Superiora maggiore. Di fatto, lo stesso termine “Abbadessa” non si trova nel Codice, dove compare solamente quello generico di “superiora”, termine col quale si identifica quello di Abbadessa.

Analogamente al can. 615, possiamo dire che i monasteri benedettini femminili conservano la loro autonomia giuridica, sono governati dalle loro proprie Abbadesse (che sono Superiore Maggiori)⁵⁶ e sono soggetti alla S. Sede e alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano⁵⁷.

⁵³ “La Federazione è una struttura di comunione tra monasteri del medesimo Istituto eretta dalla Santa Sede perché monasteri che condividono il medesimo carisma non rimangano isolati ma lo custodiscano nella fedeltà e, prestandosi fraterno aiuto, vivano il valore irrinunciabile della comunione”. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Cor Orans*, Istruzione applicativa sulla vita contemplativa femminile, n. 86: in: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccsclife/documents/rc_con_ccsclife_doc_20180401_cor-orans_it.html (accesso 23 luglio 2023).

⁵⁴ Cfr. V. De Paolis, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia, 2010, 348.

⁵⁵ In effetti, il termine “Abadessa” non si trova nel Codice dal 1983., dove compare solo il termine generale Superiora, il termine con cui viene identificato il termine Abadessa.

⁵⁶ Ex. can. 613, leggiamo: “§ 1. Una casa religiosa di canonici regolari o di monaci, sotto il governo e la cura del proprio Moderatore, è di per sé una casa *sui iuris*, a meno che le costruzioni non dicano altrimenti. § 2. Il Moderatore di una casa *sui iuris* è, per diritto, Superiore maggiore”.

⁵⁷ Ex. can 615, leggiamo: “Quando un monastero *sui iuris* non ha, oltre al proprio Moderatore, un altro Superiore maggiore e non è associato a un istituto di religiosi in modo che il Superiore di questo abbia su quel monastero una vera potestà definita dalle costituzioni, tale monastero è affidato alla peculiare vigilanza del Vescovo diocesano a norma del diritto”.

5.2.2 La struttura dell'ufficio

Possiamo dire che la struttura dell'ufficio dell'Abbadessa è desumibile a partire dai cann. 601, 618, 619⁵⁸. Essa può essere considerata secondo due aspetti: uno che riguarda strettamente l'ufficio: la designazione, la potestà, gli obblighi, i diritti, la facoltà e la cessazione del suo titolare; e l'altro che riguarda l'aspetto teologico-pastorale: la provenienza divina dell'autorità, le *linee* pastorali, formative e ascetiche, lo spirito di servizio e carità, il rapporto con le sorelle finalizzato alla loro crescita spirituale e umana e ad una maggiore *koinonia*, la finalità spirituale e soprannaturale a cui tende.

Analogamente, seguiremo i canoni sull'elezione e la nomina dei Superiori supremi, tenendo presente la peculiarità dell'Istituto *sui iuris*.

Per la legalità della nomina, il Codice non trova leggi dirette, espresse e speciali, ma indirette e deduttive. Come linea guida, possiamo quindi prendere il canone 149, § 1, che afferma che qualcuno per essere promosso ad un ufficio ecclesiastico „deve essere in comunione della Chiesa e possedere l'idoneità”. Queste due caratteristiche sono assolutamente necessarie e richiedono che l'interessato sia dotato di qualità e capacità oggettivamente necessarie per poter svolgere adeguatamente la funzione oggetto del servizio.

5.3. Origine mediante il ministero della Chiesa

Il can. 618 non solo afferma che la potestà ha la sua origine in Dio, ma conferma anche che tale potestà è ricevuta “da Dio mediante il ministero della Chiesa”. Infatti, è proprio da questa natura e origine divina che scaturisce il carisma che opera per il bene della Chiesa. L'Abbadessa è chiamata ad esercitare efficacemente la sua missione con senso di responsabilità e di comunione, ossia con una prudente azione di governo in collaborazione con le sue monache.

Secondo il can. 131 §1 vediamo come la potestà esercitata dell'Abbadessa è quella ordinaria. Essa è la principale respon-

⁵⁸ Questi canoni, indirettamente, parlano dell'opportunità della nomina, indicando la necessità che i superiori siano “rappresentanti di Dio” (cfr. can. 601), con il compito di insegnare e annunciare la Parola di Dio nella comunità (cfr. can. 619) e l'obbligo di vivere nella propria casa (cfr. can. 629).

sabile del cenobio, di tutte le sue attività e di ogni atto della vita regolare. La potestà ordinaria che l'Abbadessa esercita è personale. È la caratteristica dell'autonomia del monastero che conferisce all'Abbadessa la piena potestà di governare la propria comunità sia nelle cose temporali che in quelle spirituali.

Dai tre cann. 617, 618, 619 del CIC, possiamo individuare i principi fondamentali dell'esercizio di tale potestà: 1) la dottrina; 2) l'esempio; 3) la prudente azione di governo, in collaborazione con le proprie monache.

5.3.1. La dottrina

Leggiamo: "I Superiori adempiano il proprio incarico ed esercitino la propria potestà a norma del diritto universale e di quello proprio"⁵⁹.

Confrontando questo punto con il diritto proprio richiamiamo quanto detto sopra che all'Abbadessa è affidato il governo e sono affidate l'osservanza religiosa secondo la Regola e le applicazioni delle Dichiarazioni e delle direttive dell'autorità ecclesiastica.

5.3.2. L'esempio

L'esempio strettamente legato allo spirito di servizio nell'esercizio della potestà è espresso attraverso lo stile di vita evangelico, e attraverso gli atteggiamenti di tenerezza e misericordia dell'Abbadessa.

L'Abbadessa è chiamata a reggere le monache quali figlie di Dio; dovrà chiedere l'obbedienza nel rispetto della persona umana; dovrà ascoltare volentieri e promuovere la collaborazione fra le monache per il bene del monastero, dell'Ordine e della Chiesa.

L'Abbadessa ha il compito di aiutare ogni monaca a realizzare la propria vocazione attraverso la crescita umana e spirituale delle persone affidatele, di conseguenza, tra l'Abbadessa e le consorelle si dovrebbe stabilire una relazione di reciproca fiducia e discrezione. Inoltre, dovrebbe saper leggere i segni dei tempi e invitare le monache all'aggiornamento e al rinnovamento della vita spirituale e monastica, essere loro di sostegno e di stimolo, e favorire l'aiuto reciproco con le altre comunità monastiche⁶⁰.

⁵⁹ Can. 617.

⁶⁰ Cfr. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *L'arte della ricerca del volto di Dio*, Linee orientative per la formazione delle contemplative, n. 64.

5.3.3. *La prudente azione di governo, in collaborazione con le sue monache*

La collaborazione tra l'Abbadessa e le monache è un elemento importante che potrebbe risultare profetico per il monachesimo d'oggi. In fondo è ciò che possiamo chiamare la sinodalità, tenendo presente proprio l'etimologia della parola *syn-odos* (*camminare assieme*). Si tratta, dunque, di costruire la comunità camminando insieme.⁶¹ In questo modo l'esercizio di potestà prenderebbe un aspetto più ampio e più costruttivo all'interno di una comunità cenobitica, tra le sorelle che vivono una vita al servizio di quella precisa comunità.

5.4. *Gli obblighi dell'ufficio, la classificazione secondo i Munera*

5.4.1. La funzione di regime (*Munus regendi*)

Trovandosi a governare un Monastero che è gode di personalità giuridica, l'Abbadessa dovrebbe essere a conoscenza del can. 114 § 1, nel quale si legge che le persone giuridiche sono costituite ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa. "S'intendono quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale."⁶²

Nell'ambito dell'amministrazione ordinaria dei beni temporali, l'Abbadessa è affiancata dall'economa, la quale ogni sei mesi presenta la contabilità del Monastero all'Abbadessa e al Consiglio, per la necessaria approvazione⁶³, e ogni anno presenta un resoconto della situazione economica alla comunità monastica.

Per quanto riguarda, invece, l'amministrazione straordinaria dei beni temporali, come la validità dell'alienazione o degli affari che potrebbero danneggiare la situazione patrimoniale del Monastero, l'Abbadessa deve avere il consenso del Capitolo conventuale o del Consiglio delle decane, a seconda dell'entità. Se

⁶¹ Dopotutto nella Regola, San. Benedetto ricorda all'abate al "l'esempio del Santo Patriarca Giacobbe quando disse: Se logoro troppo le mie pecore, moriranno tutte in un giorno. Tenendo presente, quindi, questo e altri esempi di prudenza, Madre di tutte le virtù, organizzano tutto in modo che i forti vogliano fare di più, I deboli non sono tentati di ritirarsi." RB 64,18-19.

⁶² Can. 114 § 2.

⁶³ Cfr. can 636, 2.

invece la somma supera del 15% quella fissata dalla Santa Sede è richiesto il consenso scritto dell'Ordinario del luogo e la licenza della Santa Sede.

5.4.2. La funzione di insegnamento (*Munus docendi*)

L'Abbadessa deve provvedere a far conoscere i documenti della Santa Sede e ne cura l'osservanza.⁶⁴ Affinché ciò avvenga, l'Abbadessa deve vivere in comunione con il pensiero della Chiesa e deve richiedere alle sue consorelle la stessa fedeltà al Magistero. Inoltre, ella assicura la formazione permanente psico-spirituale, umana e intellettuale delle monache. Dovrebbe poi essere disponibile ad inviare presso le Università o Facoltà ecclesiastiche quelle monache che si segnalano per indole, virtù e ingegno.⁶⁵

5.4.3. La funzione di santificazione (*Munus sanctificandi*)

Nel servizio che l'Abbadessa presta alla comunità il *munus sanctificandi* trova la sua realizzazione nel costante invito che ella rivolge alla comunità di nutrirsi della Parola di Dio attraverso la *lectio divina* e attraverso *l'opus Dei*, ossia la celebrazione della Liturgia.⁶⁶ Facendo parte della sua missione aver cura del bene delle proprie sorelle, proporrà, in accordo con esse, la partecipazione a corsi di formazione nell'ambito monastico, inviterà i vari predicatori e, in conformità con le necessità spirituali della comunità sceglierà con particolare cura il predicatore o la predcatrice degli Esercizi spirituali comunitari.

Un'attenzione particolare, sotto l'aspetto della missione monastica, oltre alla liturgia partecipata dai fedeli, si dovrebbe riservare alla *lectio divina*, aperta anche alla partecipazione di laici, come pure all'ospitalità, sia di chi giunge al monastero perché ha bisogno di essere ascoltato, sia chi vuole soggiornarvi per qualche giorno.

I Monasteri, tenendo presente la peculiarità della vocazione monastica, sono inseriti in un determinato contesto sociale ed ecclesiale e attenti ai segni dei tempi si adeguano alle necessità della Chiesa locale mantenendo la fisionomia delineata da San Benedetto e lo spirito della propria tradizione.

⁶⁴ Cfr. can. 592, §2.

⁶⁵ Cfr. can. 819.

⁶⁶ Cfr. can. 619.

6. I LIMITI DELLA POTESTÀ

Il capitolo terzo della *Regula Benedicti* è dedicato alla convocazione dei fratelli a consiglio. L'importanza che San Benedetto attribuisce a questa convocazione dimostra quale grande valore abbiano per lui la sinodalità e la corresponsabilità in vista del bene di tutti. Questa collegialità, tuttavia, non sminuisce l'autorità dell'Abbadessa, il quale rimane responsabile e dal quale dipende l'ultima decisione. In base a ciò, il Capitolo conventuale costituisce l'organo maggiore di Consiglio dell'Abbadessa. Lo stesso Capitolo stabilisce che l'Abbadessa, quando non ha la necessità di radunare tutta la comunità per sentirne il parere, si serva di un Consiglio ristretto, quale organo ordinario di governo.

Per un esercizio più efficace del proprio governo e per una più completa partecipazione delle monache negli affari più importanti del Monastero, l'Abbadessa è coadiuvata dal Capitolo conventuale e dal Consiglio delle decane, secondo le indicazioni della *Regula*.⁶⁷ Questa norma indica indirettamente i limiti della potestà dell'Abbadessa.

Il *voto deliberativo* del *Capitolo conventuale* con i due terzi dei voti favorevoli è richiesto nei seguenti casi:

- l'ammissione al postulando di un aspirante di un altro monastero, o che abbia un notevole difetto fisico o che sia vedova;
- l'ammissione al noviziato e alla professione, sia temporanea che solenne;
- l'ammissione al periodo di prova di una professa di voti solenni di una comunità della Federazione o di un'altra comunità dell'Ordine, che desidera trasferire la sua stabilità. Lo stesso vale per una suora di un qualsiasi Istituto, religioso o secolare, o appartenente ad una Società di vita apostolica.
- la fondazione di una nuova casa;
- l'erezione o la chiusura di una casa dipendente, con l'autorizzazione della Santa sede ex cann. 609 e 616;
- la traslazione di un Monastero o la sua fusione con un'altra comunità monastica.

Proprio in forza del suo essere persona giuridica e della sua autonomia, ogni comunità monastica ha il diritto di istituire un

⁶⁷ Cfr. cann. 631-633.

proprio postulato e noviziato, e di curare la formazione delle monache professe. Ha anche la facoltà di fondare case dipendenti dall'Abbazia-madre.

La *maggioranza assoluta* dei voti è richiesta nei seguenti casi:

- la concessione di indulto ad una professa temporanea che vuole lasciare il monastero; l'indulto per essere valido deve essere confermato dal vescovo diocesano;⁶⁸
- la riammissione al Monastero di una monaca che lo ha abbandonato legittimamente;
- tutti i casi di vendita, compera, spese straordinarie, prestiti o simili, quando il valore supera il 15% della somma fissata dalla S. Sede;⁶⁹
- l'assunzione di oneri e obbligazioni;
- ogni modifica di rilievo agli usi monastici;
- l'accoglienza delle monache di un altro monastero per un tempo determinato;
- una nuova attività lavorativa;
- la definizione e la modifica dei limiti della clausura.
- Il *voto consultivo* del capitolo è richiesto quando si tratta di:
 - dimettere una novizia;
 - prolungare il tempo di professione temporanea

Per quanto riguarda il Consiglio delle decane/seniore, la struttura interna del Monastero è in linea con il can. 627, §1: "I Superiori abbiano il proprio consiglio a norma delle costituzioni e nell'esercizio del proprio ufficio siano tenuti a valersi della sua opera. §2. Oltre ai casi stabiliti dal diritto universale, il diritto proprio determini i casi in cui per procedere validamente è richiesto il consenso oppure il consiglio, a norma del can. 127".

Il *voto deliberativo* del Consiglio, a maggioranza assoluta di voti favorevoli, è richiesto quando si tratta di:

- privare una monaca del diritto di voto capitolare per un tempo determinato per aver violato il segreto capitolare;
- dichiarare una monaca incapace ad esercitare i diritti capitolari quando ciò risulti dal certificato di esperti;
- contrarre debiti o obbligazioni;
- alienare beni o fare spese straordinarie.

⁶⁸ Cfr. can. 688, 2.

⁶⁹ Cfr. can. 638, 3.

Il *voto consultivo* del Consiglio e richiesto nei casi in cui occorra:

- assegnare gli uffici del Monastero;
- rivedere ed approvare semestralmente i conti.

7. CESSAZIONE DELLA POTESTÀ E PERDITA DELL'UFFICIO

Per quanto riguarda la cessazione della potestà e la perdita dell'ufficio, il CIC stabilisce quanto segue: "I Superiori devono essere costituiti per un periodo di tempo determinato e conveniente secondo la natura e le esigenze dell'istituto"⁷⁰. Alla luce di questo canone, la cessazione della potestà dell'Abbadessa avviene alla scadenza del tempo determinato stabilito per il suo governo. Tale tempo determinato, generalmente, ha la durata di sei anni. L'Abbadessa rimane in carica sei anni e può essere sempre rieletta, purché, a partire dal secondo sessennio, riceva due terzi dei voti nel primo o nel secondo scrutinio, e durante il successivo sessennio non raggiunga l'età di settantacinque anni; in quest'ultimo caso si può proporre la postulazione.

La cessazione della potestà comporta la perdita dell'ufficio, come si legge nel can. 184 §1: "L'ufficio ecclesiastico si perde con lo scadere del tempo prestabilito, raggiunti i limiti d'età definiti dal diritto, per rinuncia, trasferimento, rimozione e anche per privazione".

CONCLUSIONE

Partendo dalla possibile definizione del termine Curia religiosa, della sua composizione e della sua attività, si è cercato di sottolineare che il suo ruolo non è solo di natura tecnica. Per l'ampio spazio che il Diritto proprio dell'Istituto lascia nell'organizzazione del governo degli Istituti, appare chiaro che negli Istituti religiosi vi sono tante Curie quanti sono gli Istituti. Ciascun Istituto religioso, secondo la sua struttura e l'espansione, prevede gli organi, i servizi e le condizioni per il legittimo esercizio della potestà del Superiore, per vivere e trasmettere in modo più efficiente possibile il proprio spirito e il proprio carisma.

Nell'articolo si presenta solo uno spaccato della parte normativa minima per tutti gli Istituti, e per sentire la complessità

⁷⁰ Can. 624 §1.

della questione, è ancora necessario dare un'occhiata alle regole di ciascuna istituzione. Quell'istituzione religiosa che, con le proprie regole, fa in modo che gli uffici di governo e di direzione, organizzati attraverso l'attività della Curia, creino effettivamente un quadro per il rilancio del carisma ha raggiunto la propria finalità. Nello svolgimento quotidiano dei compiti da parte dei membri della Curia religiosa, è necessario puntare costantemente sul suo compito di coesione e di missionarietà, affinché non si trasformi in un mero apparato burocratico di assistenza del Superiore nell'esercizio della potestà di governo.

Attraverso i punti analizzati sull'esempio del governo della comunità monastica, si può affermare che il Diritto proprio assume e rispetta il Diritto universale. In relazione alla vita monastica vi sono alcune lacune che richiedono la ricerca e l'applicazione analoga delle norme universali.

Le Costituzione *Vultum Dei quaerere*⁷¹ e l'Istruzione *Cor Orans* di Papa Francesco sono generiche per il fatto che sono rivolte a tutti gli Ordini monastici contemplativi femminili. È dunque necessario individuare quegli strumenti che sono di effettivo aiuto alla vita monastica benedettina femminile, pur tenendo presente che, come ogni normativa andrà interpretata e non soltanto applicata *sic et simpliciter*, in quanto si tratta di uno strumento per vivere l'oggi, per affrontare la realtà che cambia intorno a noi e, di riflesso, anche nei monasteri.

Per questo motivo riteniamo che il monachesimo femminile in genere debba evitare di cadere nella tentazione di apportare ulteriori specificazioni moltiplicando i dettagli, poiché in tal modo si rischierebbe di sottovalutare l'importanza del discernimento da condurre all'interno delle situazioni che si vivono. Il nascondersi dietro le norme, dietro l'autorità della legge, è la strada che viene imboccata da chi ha smarrito il senso della responsabilità verso sé stesso e verso gli altri. Infatti, mentre le norme, per il fatto di essere impersonali, chiariscono le situazioni e danno delle risposte, ma non sono fonte di vita, una comunità, anche quando è osservante, convince soprattutto per il suo modo di vivere e testimoniare la propria vocazione.

⁷¹ CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Istruzione applicativa della Costituzione apostolica *Vultum Dei quaerere* sulla vita contemplativa femminile, in: https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20160629_vultum-dei-quaerere.html.

La stessa Chiesa ci chiede di dare una risposta davanti alla storia attuale rivisitando le nostre strutture e la nostra mentalità, che a volte sfocia in una pesante ed egoistica chiusura, anziché esprimere un anelito comunione nell'ottica di una vita risorta con Cristo.

Inoltre, occorre giungere ad un sano equilibrio tra Tradizione e attualità, incominciando col non considerare la Tradizione monastica come una mera e acritica ripetizione di una determinata forma di vita che si è concretizzata e fissata lungo i secoli. La Tradizione monastica autentica, il patrimonio di spiritualità e di vita che essa ci ha trasmesso nel tempo non va toccato. In tal senso ci esorta la Chiesa stessa. Infatti, il significato profondo della Tradizione risiede nella sua dinamicità. Essa non è qualcosa di immutabile, ma è una realtà dinamica perché al suo interno lo Spirito continua a parlare e ad agire in maniera sempre nuova⁷².

REDOVNIČKA KURIJA I UPRAVLJANJE USTANOVOM ILI DRUŽBOM SA POSEBNIM OSVRTOM NA UPRAVLJANJE MONAŠKOM BENEDIKTINSKOM ZAJEDNICOM

Sažetak

Zakonik kanonskog prava ne koristi pojam redovničke kurije te se o njemu može govoriti u vrlo ograničenom analognom smislu u odnosu na biskupijske i Rimsku kuriju. Autori polaze od pojma redovničke kurije, koji se potom osvjetljuje kroz njezinu trostruku ulogu u redovničkim ustanovama: operativnu, kohezivnu i misijsku.

Kao zajednički naziv za skup službi, tijela i ustanova koje pomažu redovničkom poglavaru u upravljanju, redovnička se kurija strukturira ovisno o vrsti i rasprostranjenosti redovničke ustanove, kao i o njezinu poslanju u Crkvi. Uz institute predviđene općim pravom, vlastito pravo ustanova ostavlja širok prostor predviđanju najrazličitijih pomoćnih i savjetodavnih tijela i službi koje redovničkom poglavaru stoje na raspolaganje, ne dovodeći nikad u pitanje njegovu odlučujuću ulogu u upravljanju.

⁷² Cfr. can. 578; PC 2.

Ipak, istinski duh služenja u vršenju vlasti, na koji pozivaju osobito koncilski i postkoncilski crkveni dokumenti, ne može zanemariti ulogu tih tijela u formiranju konačnih odluka u upravljanju redovničkom ustanovom. Monaške autonomne zajednice (sui iuris) dobar su primjer na kojemu se može uočiti doseg, ali i granice moći redovničkog poglavara. Prikaz upravljanja benediktinskom monaškom ženskom zajednicom, koji autori donose, služi upravo tome da se i u toj bazičnoj strukturi jedne monaške kuće i opatice, koja je po pravu izjednačena s višom poglavaricom neke najrasprostranjenije i najmnogoljudnije redovničke ustanove, prikaže trostruka uloga redovničke kurije, ma kako ona bila strukturirana.

Ključne riječi: kurija, vlast, upravljanje, viši redovnički poglavar, vijeće, opatica